

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Dott.ssa Patrizia Macri

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Seconda Parte)

ANTICIPAZIONI DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Al pari di quanto previsto per il trattamento di fine rapporto, anche per la previdenza complementare è prevista, al verificarsi di particolari condizioni, la possibilità di richiedere delle **anticipazioni** della posizione maturata nei Fondi Pensione. Il momento in cui è possibile richiedere l'anticipazione, varia poi a seconda della motivazione per cui viene richiesta l'anticipazione stessa, ossia:

- **In qualsiasi momento** e per un importo non superiore al 75% nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per far fronte a spese sanitarie per gravissime situazioni personali, del coniuge o dei figli o ancora per terapie e interventi straordinari che devono però essere certificati da pubbliche autorità;
- **Dopo 8 anni di iscrizione** e per un importo non superiore al 75% nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per l'acquisto della prima casa (per sé o per i propri figli), o ancora per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, restauro o ristrutturazione;

- **Dopo 8 anni di iscrizione** e per un importo non superiore al 30% per altre esigenze.

N.B. Il contribuente che abbia usufruito dell'anticipazione può anche decidere, in ogni momento, di reintegrare le somme percepite.

POSSIBILITA' DI CAMBIARE FONDO

Il soggetto che abbia aderito ad un fondo, non deve necessariamente rimanere vincolato a tale scelta fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Dopo due anni di iscrizione, infatti, può decidere di trasferire l'intera posizione presso un'altra forma pensionistica complementare, tanto collettiva quanto individuale. Naturalmente la scelta di optare per l'una o per l'altra forma non è priva di conseguenze: nel caso in cui la posizione venga trasferita da un fondo pensione negoziale ad una forma individuale verrà perso il diritto all'eventuale contributo del datore di lavoro a meno che il mantenimento di tale diritto non sia stato previsto, in maniera esplicita, dagli accordi o dai contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro.

N.B. La possibilità di trasferire la propria posizione individuale è concessa anche al dipendente che cambi settore di attività lavorativa.

IL RISCATTO DELLA POSIZIONE

Nel caso in cui l'iscritto dovesse perdere il diritto all'iscrizione al fondo, (a causa della perdita dei requisiti di partecipazione), in alternativa al trasferimento della posizione, può essere richiesta la restituzione parziale o totale della posizione

maturata, ma solamente al verificarsi di alcuni casi espressamente previsti dalla riforma. Infine, il soggetto, ha anche la possibilità di mantenere comunque la posizione nel fondo, pur senza il versamento di ulteriori contribuzioni. La misura del riscatto varia a seconda del verificarsi di talune condizioni:

- È consentito nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra i 12 e i 48 mesi o ancora in caso di mobilità o cassa integrazione;
- E' consentito nella misura del 100% in caso di disoccupazione superiore ai 48 mesi o ancora nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

Infine è anche previsto il cosiddetto **riscatto immediato** dovuto a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, nel caso in cui l'adesione a fondi pensione sia stata a forme collettive, e ciò sia previsto dallo statuto.

N.B. La posizione previdenziale può essere riscattata anche dagli eredi, o dai diversi beneficiari se indicati dall'iscritto, in caso di decesso dell'avente diritto.

VANTAGGI FISCALI

L'adesione ai fondi pensione comporta per il soggetto aderente una serie di incentivi fiscali non previsti in altre forme di risparmio. Tali vantaggi sono presenti in tutte le fasi della vita del fondo, ossia:

- Nella fase della contribuzione;
- Nella fase dei rendimenti;
- Nella fase della prestazione.

Nella **fase della contribuzione** è prevista la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari grazie ai quali è possibile non pagare IRPEF sui contributi destinati alla previdenza complementare. E' bene, tuttavia, tener presente che la deduzione non rappresenta un'esenzione definitiva dell'imposizione fiscale, ma solamente un rinvio della stessa al momento in cui verranno richieste le prestazioni. Il limite massimo dei contributi che possono essere dedotti ogni anno è pari a € 5.164,57.

N.B. E' bene sottolineare che per la parte di contributi versati per i quali non è stato possibile fruire della deduzione, il contribuente è tenuto a comunicare al Fondo pensione, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'ammontare dell'importo non dedotto.

Nella **fase dei rendimenti** il risparmio fiscale è garantito dall'assoggettamento dei rendimenti stessi, maturati anno per anno, ad un'imposta sostitutiva dell'11%, molto più bassa, pertanto, rispetto alla tassazione di qualsiasi altra forma di risparmio.

Infine, nella **fase delle prestazioni**, la parte della prestazione che non è stata già tassata durante la fase precedente, è soggetta ad un'imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi. In particolare le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo, escludenti pertanto i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati. La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni

anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.

TABELLA 1

Tipologia di prestazione/diritto	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie Riscatti parziali/totali/premiorienza	15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno
Anticipazioni per acquisto/ ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze Riscatti per altri motivi	23%

Le aliquote così determinate risultano essere particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Come abbiamo infatti già avuto modo di vedere il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Dal momento che attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà mai essere inferiore al 23%.

La medesima modalità di tassazione viene adottata anche per le somme percepite a titolo di anticipazione e di riscatto che risulteranno, pertanto, tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. In particolare:

- Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al

5

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.

- le anticipazioni percepite per altri motivi quali acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti, sono invece tassate nella misura fissa del 23%.

N. B. In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si dovrà tenere conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI A FAVORE DI TERZI

Il vantaggio fiscale garantito per la contribuzione alle forme pensionistiche è previsto anche nel caso in cui il versamento venga effettuato nei confronti di propri familiari a carico. Anche in questo caso, infatti, il soggetto potrà dedurre il versamento in oggetto, dal proprio reddito complessivo sempre entro il limite massimo di 5.164,57 annui. E' bene sottolineare il fatto che il limite annuo di 5.164,57 rimane comunque totale, ossia il soggetto in questione può decidere di utilizzare questo tetto massimo di deducibilità per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe (totalmente o parzialmente) purché la somma rientri comunque nei 5.164,57 annui previsti dalla normativa.

MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE

La riforma della previdenza complementare ha previsto anche una serie di specifiche **misure compensative** degli oneri derivanti alle imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione. Tali misure compensative, che tuttavia possono essere applicabili solamente dopo averne verificato la compatibilità con la normativa comunitaria in materia, sono identificate nel:

- la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione, elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti;
- l'esonero dal versamento del contributo pari allo 0,20% dovuto al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della L. 29.05.1982 n. 297 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito ai fondi pensione;
- l'individuazione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese nel rispetto dell'Accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze con l'Associazione bancaria italiana;
- la compensazione dei maggiori costi per le imprese, mediante un decremento del costo del lavoro consistente nella riduzione degli oneri impropri nel limite di quanto già disposto dall'art. 8, comma 2 del decreto legge 203/2005.

INCENTIVI PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

La riforma della previdenza complementare ha previsto un ulteriore incentivo riservato, questa volta, esclusivamente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007. Questi lavoratori potranno, infatti, godere di una deduzione aggiuntiva rispetto al tetto massimo dei 5.164,57 euro, dal 6° anno di

7

partecipazione al fondo e fino al 25°. Al fine di fissare le modalità applicative di tale incentivo è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate che con la risoluzione n. 131/E del 27/12/2011 con la quale ha stabilito che, come risulta dal Decreto Legislativo 252/2005, sarà riconosciuta ai lavoratori di prima occupazione dal 1 gennaio 2007 e che abbiano aderito ad una forma di previdenza complementare, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto anno di lavoro, i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, calcolati come differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Con tale provvedimento il Legislatore ha voluto garantire una sorta di tutela ai giovani neo assunti incentivandoli ad aderire a forme complementari di previdenza in considerazione del fatto che, con ogni probabilità, nei primi anni di attività lavorativa i giovani di prima occupazione non percepiranno un reddito tale da consentire versamenti alla previdenza complementare di importo tale da metterli nella condizione di fruire interamente dei vantaggi fiscali previsti dalla norma stessa. Quindi, preso il massimo deducibile di 5.164,57 Euro annui e moltiplicatolo per i 5 anni del periodo di tutela previsto dalla norma, sottratti i versamenti effettivamente effettuati dal lavoratore, si ottiene la differenza di potenziale deduzione di cui non si è usufruito; tale ammontare può essere portato in deduzione fino al suo esaurimento, in aggiunta al limite suddetto di 5.164,57 Euro annui per i successivi 20 anni di lavoro (trascorsi i 5 anni dalla prima assunzione che deve comunque essere avvenuta dopo il 1° gennaio 2007), rispettando il tetto massimo annuo di deduzione aggiuntiva di 2.582,29 per ogni anno d'imposta.

N.B. Dal 1° gennaio 2012 decorrono i primi cinque anni e dall'anno di imposta 2012 sarà possibile mettere in pratica l'incentivo.

ESEMPIO

Un neo lavoratore si iscrive alla previdenza complementare dal 1° settembre 2007. Nei primi due anni non versa contribuzione ma solo il TFR. Dal 3° al 5° anno versa, rispettivamente, euro 1.500,00, euro 3.500,00 e 4.500,00. Supponiamo che nei successivi 20 anni versi costantemente Euro 6.000,00 all'anno. Nei primi cinque anni il lavoratore deduce dal reddito complessivo ai fini Irpef solo Euro 9.500,00 (zero negli anni 2007, 2008, 1.500,00 nell'anno 2009, 3.500,00 nel 2010 e 4.500,00 nel 2011), mentre il tetto di deducibilità annuo fissato dalla legge a euro 5.164,57, gli avrebbe consentito potenzialmente di dedurre, nell'arco dei cinque anni, fino a Euro 25.822,85 di contributi (5.164,57 x 5 = 25.822,85). La differenza tra 25.822,85 e 9.500,00, pari a 16.322,85, di cui non ha beneficiato nei primi cinque anni, il lavoratore potrà utilizzarla nei venti anni successivi per sfiorare annualmente il tetto dei 5.164,57, nel limite di euro 2.582,29 all'anno. Sostanzialmente potrà portare il suo tetto di deducibilità annuo a euro 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29= 7.746,86), ma poiché abbiamo supposto che verserà, dal 6° al 25° anno, solo 6.000,00 euro l'anno, il suo "castelletto" disponibile non sarà mai completamente pieno, ossia, non realizzerà interamente il recupero a cui avrebbe diritto. Se, invece dal 6° anno al 25° anno avrebbe versato 8.000,00 euro avrebbe potuto usufruire dell'intero "castelletto" di deducibilità (pari a 7.746,86 euro).

FONDO DI GARANZIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Occupandoci del Trattamento di fine rapporto, abbiamo avuto modo di apprendere che il Legislatore ha inteso tutelare il lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro istituendo il Fondo di garanzia presso l'Inps. Tale forma di tutela non viene garantita solamente per i crediti di lavoro, ma anche per le posizioni di previdenza complementare. Difatti ai sensi dell'art. 9-bis, d.l. n. 103 del 29.03.1991, D.l. n. 80 del 27.01.1992, art. 21 c. 7 Dl 252/2005), il Fondo di garanzia (istituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992) tutela il lavoratore quando il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi alle forme di previdenza complementare, ovvero ne versi in misura minore. Il fondo è finanziato da una quota del contributo di solidarietà (comma 2 dell'art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 166/1991), a carico del datore di lavoro, sulle somme versate alla previdenza complementare. Come già visto per il trattamento di fine rapporto i presupposti per l'intervento del Fondo sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali.

IL FONDO TESORERIA DELL'INPS

Nel caso in cui il lavoratore non abbia compiuto una scelta (e non sia indicata una forma di previdenza complementare nemmeno negli accordi aziendali o nella contrattazione collettiva), il trattamento di fine rapporto viene versato al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps e gestito dall'istituto per conto dello Stato. Oltre a questi casi obbligati al versamento del contributo al fondo di tesoreria INPS sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50

addetti, e i cui dipendenti abbiano manifestato la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda.

TABELLA N. 2

<p>Datori di lavoro obbligati a smobilizzare il TFR a favore del Fondo Tesoreria presso l'INPS</p>	<p>Tutti i datori di lavoro del settore privato con più di 49 addetti.</p> <p>⇒ il limite va verificato sulla media dei lavoratori in forza nel 2006; per le imprese costituite dal 1 gennaio 2007 in poi, invece, si fa riferimento alla media dell'anno solare d'inizio dell'attività;</p> <p>⇒ Per la determinazione del suddetto limite si tiene conto di tutti i lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall'orario di lavoro (es. tempo determinato, contratti d'inserimento, apprendisti, ecc.); per i lavoratori assunti con contratto part-time il relativo computo è fatto in proporzione all'orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno; dei lavoratori assenti non si tiene invece conto soltanto qualora siano stati sostituiti con l'assunzione di altri lavoratori.</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo i datori di lavoro domestico.</p>
---	---

<p>Lavoratori per i quali non è previsto l'obbligo di smobilizzo del TFR a favore del Fondo Tesoreria presso l'INPS</p>	<p>Non ricorre alcun obbligo di versamento all'apposito Fondo per le seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 3 mesi;2. Lavoratori a domicilio;3. Impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;4. Lavoratori per i quali i rispettivi CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
--	---

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VECCHI ISCRITTI

La riforma della Previdenza complementare ha previsto delle disposizioni particolari per quei lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 risultavano già iscritti ad una forma di previdenza complementare. Per questa tipologia di soggetti viene infatti stabilito che:

- Il limite di deducibilità dei contributi versati è fissato in euro 5.164,57 comprensivo degli eventuali contributi versati per i familiari a carico per la parte non dedotta da questi ultimi;
- In riferimento alle prestazioni pensionistiche integrative maturate entro il 31 dicembre 2007 la tassazione applicabile risulta essere quella vigente a tale data (pertanto la tassazione è quella previgente);

- In riferimento alle prestazioni pensionistiche integrative maturate dal 01° gennaio 2008 viene concessa al singolo iscritto la possibilità di scegliere il nuovo regime di tassazione, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in conto capitale con applicazione della normativa previgente. In altre parole ai vecchi iscritti viene concessa la possibilità di optare per la tassazione disciplinata dalla vecchia normativa a meno che, per il solo montante maturato a partire dal 01° gennaio 2008 non intendano optare per il regime tributario previsto dalla nuova normativa, ossia la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 15%.

LA RILIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La riforma della previdenza complementare ha introdotto una rilevante novità per quanto riguarda la cosiddetta riliquidazione della prestazione da parte dell'amministrazione finanziaria. In sostanza, l'art. 23 comma 5 del nuovo testo unico sulla previdenza complementare stabilisce che:

- Per i soggetti che risultano già iscritti a forme di previdenza complementare alla data del 01° gennaio 2008 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti eccezion fatta per l'art. 20, comma 1, secondo periodo del TUIR;
- In riferimento alle prestazioni già liquidate alla data del 31 dicembre 2007 per cui l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto all'iscrizione a ruolo entro il 31.12.2007 delle maggiori imposte dovute a seguito della riliquidazione su base quinquennale non deve essere dato luogo alla predetta riliquidazione.

N.B. In altre parole, la riforma della previdenza complementare ha inteso neutralizzare la riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla base dell'aliquota media costruita sui redditi posseduti dall'iscritto nei 5 anni precedenti a quello rispetto al quale sorge il diritto alla prestazione nel caso in cui da detti conteggi dovesse risultare una maggiore imposta, a meno che l'iscrizione a ruolo delle somme ricalcolate non sia avvenuta entro il 31.12.2007.

Ad un attento esame della disposizione sembrerebbe, pertanto, emergere una diversa applicazione dei conteggi emersi con la riliquidazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in quanto la norma stabilisce che l'Amministrazione Finanziaria è comunque tenuta a verificare l'esito della riliquidazione ma che, in caso di maggiori imposte a carico del contribuente è preclusa l'iscrizione a ruolo delle somme, mentre non viene esplicitata la preclusione dell'applicazione dell'esito della riliquidazione nel caso in cui la stessa dovesse comportare un rimborso per il contribuente.

LE PRESTAZIONI PER INVALIDITA' E PREMORIENZA

L'art. 6 comma 5 della riforma della Previdenza complementare si occupa delle prestazioni per invalidità e premorienza prevedendo che per l'erogazione delle stesse la forma di previdenza complementare è tenuta a stipulare apposite convenzioni con imprese assicurative. Guardando la questione da un punto di vista prettamente fiscale, la nuova normativa non apporta modifiche rispetto alla normativa previgente. Di conseguenza il diritto alla deduzione dei premi e dei

14

contributi versati alle forme di previdenza complementare resta confermato considerando nell'ammontare deducibile anche la quota destinata direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni imputabili a invalidità e premorienza anche se dette quote non incrementano in alcun modo la singola posizione individuale. E' bene inoltre ricordare che la circolare n. 235/E del 1998 aveva già inteso chiarire che alle prestazioni per invalidità e premorienza liquidate dai fondi pensione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 del TUIR, il quale stabilisce che:

I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

In conclusione possiamo quindi affermare che le somme erogate per premorienza e invalidità permanente sono escluse da tassazione in quanto rientrano tra gli indennizzi risarcitori del danno emergente, mentre sono soggetti a tassazione le somme erogate per invalidità temporanea in quanto rientrano tra gli indennizzi risarcitori del lucro cessante e sono da considerare reddito sostitutivo del mancato conseguimento di reddito di lavoro per il periodo di invalidità.

Detto ciò si può pertanto affermare che mentre il riscatto totale richiesto dall'iscritto stesso per invalidità permanente e il riscatto totale della posizione individuale del de cuius richiesto, invece, dagli eredi, rientrano tra le prestazioni erogate dal fondo pensione all'interno della gestione naturale del fondo stesso e pertanto devono essere tassati, le somme percepite dal beneficiario e dai suoi eredi, rispettivamente, per invalidità o premorienza, non possono essere fatte

rientrare nella gestione pensionistica integrativa perciò non possono essere assoggettate a IRPEF secondo quanto disposto dall'art. 6 del TUIR.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PUBBLICO IMPIEGO

La riforma della Previdenza complementare ha inteso incentivare l'avvio dei fondi pensione nel comparto pubblico. In particolare l'art. 2 del decreto attuativo della riforma ci fornisce una chiara indicazione di quali siano i destinatari delle forme pensionistiche complementari, includendo tra questi anche i lavoratori dipendenti pubblici specificando, al contempo, che per questi ultimi sono previste esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione fissa. Successivamente, l'art. 8 dello stesso decreto, stabilisce che, nel caso di dipendenti pubblici, la contribuzione deve essere stabilita dai contratti collettivi e dagli accordi istitutivi prendendo come riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il primo fondo che è stato espressamente costituito per la Previdenza Complementare del pubblico impiego è il **Fondo Espero**, nato per far decollare la Previdenza Complementare nel comparto scuola. Per i dipendenti di questo settore che sono già in regime di TFR la contribuzione complessiva al finanziamento del Fondo è rappresentata da:

- Un contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione tabellare maggiorata dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità;
- Un contributo a carico del lavoratore pari all'1% più eventuali versamenti volontari aggiuntivi;

- L'integrale destinazione del TFR maturato annualmente dal momento dell'iscrizione al Fondo.

Per i dipendenti che, al contrario, non sono in regime di TFR ma opereranno tale opzione, oltre agli stessi contributi datoriali e al contributo minimo del lavoratore, è prevista la destinazione:

- Del 2% del TFR annualmente maturato;
- Dell'aliquota aggiuntiva dell'1,5% annuo.

Infine, una volta cessato il rapporto di lavoro, i dipendenti riceveranno anche il residuo TFR maturato annualmente.

E' da notare che in riferimento alla contribuzione aggiuntiva dell'1,5% in risposta ad un interpello posto dallo stesso Fondo Espero l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota aggiuntiva dell'1,5% della base di calcolo per il TFS versata dallo stato per coloro che hanno optato per il regime TFR non rileva, in quanto assimilabile al TFR, ai fini del calcolo dei limiti di deducibilità per l'iscritto.

Accanto al Fondo Espero dedicato ai dipendenti della scuola, altri due fondi sono stati costituiti per i dipendenti pubblici:

- Il fondo LABORFONDS per i residenti nella regione autonoma Trentino Alto Adige
- Il fondo FOPADIVA per i residenti nella regione autonoma Valle d'Aosta.

Caratteristica di questi due Fondi è quella di essere fondi a carattere regionale che hanno ottenuto l'autorizzazione ad operare da parte della COVIP.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIP)

Al fine di tutelare i lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare si è ritenuto necessario prevedere un'efficace attività di vigilanza.

La riforma della previdenza complementare ha toccato, infatti, anche questo campo rafforzando e potenziando il complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari affidato ad una specifica Autorità Pubblica denominata COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione. La Commissione di vigilanza è anch'essa sottoposta, a sua volta, a vigilanza che spetta direttamente al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale anche se le viene lasciata ampia autonomia nello svolgimento del proprio compito. La funzione principale della COVIP è la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare; pertanto deve garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A questo scopo sono affidati alla COVIP ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso l'utilizzo di accertamenti ispettivi. Le forme pensionistiche complementari **non possono operare se non autorizzate allo svolgimento dell'attività dalla COVIP**, che rilascia tali autorizzazioni solamente dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla Commissione stessa. Una volta ottenuta l'autorizzazione la forma pensionistica deve essere iscritta nell'apposito ***Albo delle forme pensionistiche complementari*** che è curato e gestito dalla stessa COVIP. Naturalmente, visti gli scopi della Commissione, la stessa ha il compito di definire le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari. Tali regole sono necessarie affinché l'aderente al fondo sia ben informato del:

- Funzionamento del fondo;
- La politica di investimento delle risorse;
- L'ammontare della posizione individuale;
- Le spese per la gestione amministrativa e finanziarie;

- I diritti che possono essere esercitati dall'aderente quali il trasferimento al altro fondo, il riscatto della posizione, l'anticipazione della prestazione e la prestazione stessa.

Nella pratica il compito della Commissione viene svolto attraverso la verifica e l'analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e dei resoconti annuali che le forme pensionistiche complementari hanno l'obbligo di inviare alla Commissione, unitamente ad apposite ispezioni che la COVIP può effettuare direttamente nelle sedi delle forme pensionistiche complementari. La COVIP, infine, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

Dott.ssa Patrizia Macri

p.macri@commercialistatelematico.com

24 Settembre 2012